

Procedura di selezione per l'affidamento attività di Parcheggio Sicuro e Centro Servizi per l'Autotrasporto Cargo

QUESITI

PARTE 2

Domanda 1

Nei criteri di attribuzione dei punteggi relativamente alla offerta tecnica al punto 3. si richiede che la “Certificazione Standard Safe and Secure Parking” sia di livello GOLD mentre nel Documento Tecnico si richiede che il Parcheggio ottenga e mantenga almeno gli standard che permettano il rilascio di Certificazione di livello SILVER. Si chiede conferma che i 10 punti saranno assegnati nel caso in cui l'operatore che partecipa disponga della Certificazione GOLD. Inoltre si chiede se è prevista la attribuzione di un punteggio (anche inferiore a 10) in caso di Certificazione di livello Silver/Bronze.

Risposta

Facendo seguito al presente quesito, si forniscono alcuni chiarimenti relativi:

- alla Lettera di Invito; e
- all'interpretazione del “Contratto” che sarà, conseguentemente, modificato.

Con riferimento a quanto stabilito ai sensi della “**Lettera di Invito**” (punto 3, busta B), si fa presente che, ai fini dell'esercizio stesso del Parcheggio - entro e non oltre il 31 dicembre 2024 - l'Operatore dovrà ottenere la certificazione Esporg almeno di livello Silver che:

- (i) sarà considerata quale requisito essenziale per la validità ed efficacia del Contratto e per la corretta gestione del Parcheggio (*non determinando, dunque, l'assegnazione di alcun punteggio premiante*); e
- (ii) dovrà essere mantenuta per tutta la durata del Contratto;

pertanto, non sarà accettata la certificazione Esporg di livello Bronze. Quanto alla certificazione di livello GOLD, si chiarisce che SEA – a proprio insindacabile giudizio – potrà decidere di assegnare alcuni punti premianti (*come specificato al punto 4 - Criteri di Assegnazione della Lettera di Invito*) all'operatore che, a discrezione della medesima SEA e secondo autonome valutazioni tecniche che saranno dalla stessa condotte, sarà in grado di dimostrare concretamente, già in sede di offerta, di poter incontrare tutti i requisiti richiesti a tale scopo dall'“Ente Certificatore” che consentirebbero l'ottenimento della certificazione di livello Gold.

Con riferimento al **Contratto** si precisa, inoltre, che:

- nell'ipotesi in cui l'operatore risultato aggiudicatario non ottenesse la certificazione Esporg di livello Silver (*considerata essenziale per la validità ed efficacia del Contratto e per l'esercizio del Parcheggio*) nei termini sopra indicati (*i.e. 31*





dicembre 2024), il Contratto non produrrà alcun effetto e si intenderà immediatamente terminato per inadempimento dell'operatore, senza che quest'ultimo possa vantare qualsivoglia pretesa nei confronti di SEA, fatto salvo il risarcimento del danno che la stessa sarà legittimata a richiedere nei confronti dell'operatore medesimo;

- nel caso in cui, invece, nel corso della validità del Contratto, l'operatore risultato aggiudicatario perdesse la propria certificazione (*almeno di livello Silver o, eventualmente, di livello Gold laddove precedentemente ottenuta*), quest'ultimo dovrà immediatamente attivarsi per riottenerla (*nel rispetto delle caratteristiche di quella precedentemente posseduta e, quindi: almeno di livello Silver o, eventualmente, di livello Gold, laddove già precedentemente ottenuta*) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla revoca/perdita della stessa (“*Grace Period*”). Nel corso del Grace Period, SEA avrà il diritto applicare le penali secondo quanto previsto dall'art. 21 del Contratto, fermo restando che – decorso infruttuosamente il Grace Period – SEA avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto per inadempimento dell'operatore.

Domanda 2

In caso di riscontro positivo al quesito di cui al punto precedente si chiede conferma che il partecipante alla procedura possa utilizzare l'avvalimento premiale come previsto dalle nuove norme sulle procedure pubbliche (Art. 104, comma 4, del D.Lg n. 36/2023 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) che prevede l'ottenimento dei punti attribuiti in caso di presentazione della Certificazione richiesta mediante la sottoscrizione di un accordo che preveda la disponibilità a concedere il relativo avvalimento da parte di ditta che disponga dei requisiti richiesti.

Risposta

Si conferma la possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento.

A tal proposito, si precisa che, in caso di ricorso a tale strumento, l'operatore che partecipi alla procedura è tenuto a presentare la seguente documentazione:

i. dichiarazione dell'impresa ausiliaria, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore (*con idonea documentazione a supporto di tali poteri*) attestante:

- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso l'operatore che partecipi alla procedura e verso SEA, a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto, le risorse necessarie di cui è carente il medesimo operatore;
- la non partecipazione alla procedura di selezione in proprio, o in forma associata;

ii. originale del contratto di avvalimento, debitamente sottoscritto da entrambe le parti (*i.e. operatore e impresa ausiliaria*) o copia autentica dello stesso. Il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, l'oggetto dell'avvalimento, vale a dire le risorse e/o i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile;



iii. CCIAA dell'impresa ausiliaria in corso di validità, ovvero documento equipollente per società straniere.

Domanda 3a

Chiediamo se per la zona ristoro è possibile effettuare anche servizi tipo tavola calda e se questa attività può essere concessa ad un operatore specializzato.

Domanda 3b

Si richiede se i ricavi provenienti dalla eventuale fornitura di servizi integrativi (igienizzazione dei mezzi, lavaggio, servizi di ricarica mediante mezzi a bassa emissione, etc.) debbano essere considerati nei ricavi oggetto del pagamento delle royalties o possano essere considerati di esclusiva pertinenza dell'Operatore.

Risposta

Facendo seguito ai quesiti, si chiarisce che le attività ancillari (strettamente pertinenti all'attività oggetto del Contratto e consentite anche attraverso terzi se non previste dall'oggetto sociale della società aggiudicataria) potranno essere svolte solo dietro espressa e formale autorizzazione scritta di SEA (relativa sia alla tipologia di attività proposta, che alla società terza che dovesse, eventualmente, essere individuata dall'operatore per lo svolgimento dell'attività ancillare) ferma restando la revisione dei corrispettivi del Contratto, che tenga conto del nuovo assetto eventualmente raggiunto.

Pertanto, eventuali ricavi provenienti dalla fornitura di servizi integrativi derivanti dalle c.d. attività ancillari saranno, a pieno titolo, compresi nel totale ricavi sulla base del quale l'aggiudicatario corrisponderà le royalties a SEA.

I ricavi dei servizi integrativi dovranno essere comunicati a SEA secondo quanto previsto dall'art. 4.2.1 del Contratto, separando il valore delle due o più componenti del totale.

Domanda 4

Si richiede se sia possibile per l'offerente proporre la realizzazione di impianti per la erogazione di carburanti a bassa emissione di agenti climalteranti quali mezzi elettrici, a GNL e a idrogeno.

Risposta

L'Assegnatario avrà facoltà di effettuare il rifornimento dei mezzi elettrici, e questa attività rientrerà nelle attività ancillari di cui alla risposta ai quesiti n. 3a e 3b sopra riportati.

Per quanto riguarda il GNL, trattandosi di gas compresso, non sarà consentita la localizzazione di tale attività all'interno del sedime aeroportuale per i medesimi motivi di sicurezza di cui anche alla risposta al quesito 5.

Infine, si precisa che all'interno del Parcheggio non sarà possibile realizzare alcuna stazione di rifornimento di idrogeno.



Domanda 5

Si richiede se l'area di sosta può essere utilizzata anche da veicoli ADR o quelli destinati al trasporto di merci pericolose (in colli o cisterna)

Risposta

Come noto, i veicoli ADR sono quelli che trasportano liquidi/materiali pericolosi, tra cui le cisterne per il carburante.

Poiché il Parcheggio è situato all'interno del sedime aeroportuale, non è consentito all'operatore aggiudicatario permettere la sosta o il transito all'interno del Parcheggio di veicoli ADR o comunque destinati al trasporto di merci pericolose (sia in colli che in cisterna). Tali veicoli, infatti, sono ritenuti critici non solo per la possibilità di sversamenti e percolazioni, ma soprattutto per il rischio incendio ed esplosione che possono provocare, che non sono compatibili con l'attività aeroportuale.